

## IL RESPONSABILE

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 31.07.2025 è stato approvato il DUP 2026/2028;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 22.12.2025 è stata approvata la nota di aggiornamento del DUP 2026/2028;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 22/12/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 15.05.2025 è stato approvato il rendiconto della gestione 2024 e si è dato atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale, redatta ai sensi del decreto interministeriale Interno ed Economia e Finanze del 4 agosto 2023 risulta non deficitario;
- con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 26.03.2026 è stato approvato il P.I.A.O. – Piano integrato di attività e organizzazione - 2026/2028, contenente tra l'altro la sezione 3 – Organizzazione e capitale Umano- sottosezione 3.3 –Piano triennale dei fabbisogni, in cui è stato definito il programma delle assunzioni di questo Ente;
- all'interno del PIAO si prende atto della dichiarazione del Responsabile del Servizio Amministrativo, che con nota prot. 1648 del 13.03.2026 dichiara che non sono presenti eccedenze di personale nelle strutture dell'Ente relativamente all'anno corrente;

Atteso che con delibera di Giunta n. 19 del 2 aprile 2026 si prendeva atto delle dimissioni del dipendente dott. Piergiorgio Grandi, Responsabile dell'Ufficio Coesione, non più in servizio presso questo Ente a partire dall'8 aprile 2026, e si demandava al responsabile del Settore Amministrativo di avviare la procedura prevista nel PIAO 2026-2028 per l'assunzione programmata ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 267/2000 di un Funzionario a 18 ore settimanali da assegnare all'Ufficio Coesione Territoriale;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito;

*Richiamato l'art. 110, comma 1 Tuel, secondo cui: "Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico";*

Preso atto che con la recente sentenza n. 4812 del 3 marzo 2026, la Sezione Lavoro della Cassazione ha compiuto un deciso revirement rispetto al proprio precedente costante orientamento, escludendo categoricamente l'esistenza di una durata legale minima triennale per gli incarichi dirigenziali a termine conferiti dagli enti locali ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto, pertanto, che l'incarico in questione non possa avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica ex art 110, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000;

Precisato che con delibera di Giunta comunale n. 73 del 7 ottobre 2024 è stato approvato il vigente Regolamento delle procedure di concorso, selezione e accesso all'impiego, poi modificato con delibera di Giunta Comunale n. 90 del 09/12/2024;

Precisato che

- gli incarichi ex art. 110 comma 1 del D.lgs. 267/2000 sono esclusi dal limite del lavoro flessibile previsto dall'art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010;
- la spesa per l'incarico ex art. 110, comma 1 Tuel, deve rientrare nei limiti di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della l. 296/2006;
- il costo del trattamento accessorio (indennità di risultato e di posizione) deve rispettare il tetto fissato dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, che limita le risorse per il trattamento accessorio al livello del 2016;
- l'assunzione a tempo determinato dovrà attuarsi nel rispetto dell'art. 36 del D.Lgs n. 165/2001;

Accertato:

- di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- ai sensi dell'articolo 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con L. n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;

Visto lo Statuto Comunale, in particolare l'art. 69, che prevede quanto segue: *"1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge 142/1990, art.51-comma 5 bis e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità. 2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art.6, comma 4, della legge 127/97. 3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge"*;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 76 del 10/08/2021 e ss. mm. ii.;

Viste le disposizioni normative vigenti in materia di assunzioni delle Pubbliche Amministrazioni e di vincoli alla spesa di personale;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.107 del D. Lgs n.267/2000 e ai sensi dell'art. 53, comma 23 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

#### **DETERMINA**

1. Di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto della Delibera di Giunta comunale n. 16 del 26.03.2026 di approvazione del PIAO 2026/2028, contenente nella sezione 3.3 il Piano dei fabbisogni del personale, dove è prevista, tra l'altro, l'assunzione a tempo parziale a 18 ore settimanali e determinato di un Funzionario da assegnare all'Ufficio

Coesione Territoriale, ai sensi dell'art. 110 del Tuel, e di darvi esecuzione con l'adozione del presente provvedimento;

3. Di approvare e pubblicare secondo le procedure vigenti, l'avviso di procedura selettiva che si allega al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale, per la copertura di n. 1 posto in dotazione organica di Funzionario, a tempo parziale a 18 ore settimanali ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, e a tempo determinato, con scadenza alla scadenza del mandato elettivo del sindaco in carica ex art. 110, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000;

4. Di precisare che la scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla citata procedura è fissata al **14°** giorno successivo alla pubblicazione del menzionato avviso in INPA;

5. Di pubblicare l'avviso di procedura selettiva relativo alla copertura di un posto da Funzionario dell'Ufficio Coesione e Territorio a tempo parziale a 18 ore settimanali e determinato, ai sensi dell'art. 110 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000, sul sito istituzionale del Comune di Lecce nei Marsi in Amministrazione Trasparente alla voce bandi attivi e nell' Albo Pretorio Online del Comune;

6. Di attestare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale in capo al sottoscritto Responsabile del presente procedimento, sig. Augusto Barile;

7. Di dare atto che la tassa di concorso fissata in € 10,00 a candidato sarà introitata sul competente capitolo in entrata del Bilancio di previsione 2026/2028.